

**COMUNE DI AYAS**

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**COMMUNE D'AYAS**

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4**

**OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2020 RELATIVE ALLA IUC ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di febbraio, con inizio alle ore **quattordici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari denominata "Ex Villa Rivetti d'inverno", convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 1736 del 20.02.2020 notificato a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

Intervengono alla seduta i signori consiglieri:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
BRUNOD ALEX - Sindaco	Sì
OBERT MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
TURINO TIZIANA - Consigliere	Sì
OBERT ANNALISA - Consigliere	No (Giust)
ROLLANDIN DANIELE - Consigliere	No (Giust)
STEVENIN MAURO - Consigliere	Sì
STEVENIN PATRICK - Consigliere	Sì
FAVRE CRISTIN - Consigliere	Sì
MERLET YVES - Consigliere	Sì
VICARI LUCA - Consigliere	Sì
FOSSON DONATO - Consigliere	Sì
OBERT GIUSEPPE - Consigliere	Sì
MERLET MARTINA - Consigliere	Sì
FAVRE FEDERICO - Consigliere	Sì
MARESCA DOMINIQUE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sig. **BRUNOD ALEX** - SINDACO.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale - **Dott.ssa Roberta TAMBURINI**.

**IL PRESIDENTE**

Ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

#### **N. 4**

### **OGGETTO : TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITÀ 2020 RELATIVE ALLA IUC ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020.**

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

L'assessore Annalisa Obert esce alle ore 14:50 prima della discussione del punto.

Il consigliere di minoranza Giuseppe Obert chiede se la somma di euro 1.058.070,00 di investimento sono riferiti alle opere da fare e se si conosce la data in cui i lavori verranno terminati.

Il Segretario comunale risponde che la somma di euro 1.058.070,00 si riferisce agli investimenti da effettuare nel subato D (che ricomprende l'Unité Evançon e Unité Mont Cervin) e al momento non si conosce la data in cui i lavori previsti nel territorio dell'Unité Evançon perché vi sono problemi con gli espropri.

Il consigliere di minoranza Federico Favre ritiene che l'importo degli investimenti sia riferito solo all'Unité Evançon. Egli poi contesta il fatto che si vada a pagare il 30% degli ammortamenti relativi agli investimenti degli altri Comuni. Egli ritiene che ciò non è corretto nei confronti degli Ayassin e non lo è neppure sotto il profilo contabile. Il presunto vantaggio di pagare solo il 30% dell'investimento fatto dal Comune di Ayas verrà annullato dal fatto di pagare il 30% degli investimenti degli altri Comuni. Egli ritiene, inoltre, che la somma indicata nel prospetto sia riferita solo agli investimenti dell'Unité Evançon e non a quelli delle due Unité.

Il consigliere Giuseppe Obert ricorda ai componenti del Consiglio che nel 2016 Ayas per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pagava euro 426.000,00 mentre ora paga euro 711.000,00, somma destinata ad aumentare nel momento in cui entreranno in tariffa anche gli ammortamenti degli investimenti che verranno effettuati negli altri Comuni. Egli ritiene, inoltre, che in tale sede andrebbero portati ed analizzati anche i dati della raccolta differenziata.

A seguito di verifica effettuata dal Segretario comunale nei giorni successivi alla seduta è emerso che gli investimenti si riferiscono all'intero sub-ato D.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**VISTO** l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2019, n. 304, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2020, che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**CONSIDERATO** che la citata legge 27 dicembre 2019 n. 160, prevedendo l'unificazione di IMU e TASI, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative

alla tassa sui rifiuti (TARI); e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CONSIDERATO, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;

- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;

- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino

	all'azzeramento ( <b>esenti in Valle d'Aosta</b> )
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis D.L. 30

aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 dell'11.03.2019, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019, è stato confermato l'azzeramento della TASI e sono stati approvati il piano finanziario e le tariffe TARI;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU anche per l'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione e sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come segue:

DESCRIZIONE	ALiquOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84 %
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

RITENUTO, per quanto riguarda i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di azzerare l'aliquota, a condizione che tali immobili formino oggetto di specifica dichiarazione ai fini IMU;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche

competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi *ammessi a riconoscimento tariffario*», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi

relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «*in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario dovrà essere definitivamente adottato, unitamente alle tariffe della TARI 2020, per poter provvedere all'approvazione del relativo bilancio di previsione entro il 31 marzo 2020, si rende comunque necessario definire tali tariffe, per permettere all'Ufficio Tributi di poter dare avvio alla riscossione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la legge regionale 05/08/2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines in sostituzione delle Comunità montane e, all'art. 16, ha individuato tra le funzioni da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 59 del 23/12/2019, la Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon ha approvato il Piano Economico Finanziario predisposto dal sub-ATO, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e ha approvato le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) da applicare a tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio, nonché le relative scadenze di pagamento;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2020, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario a formarne parte integrante e sostanziale, necessario per poter approvare le tariffe applicate ai fini TARI per l'anno 2020;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RILEVATO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dalla Giunta dell'Unité Evançon per l'anno 2020 e che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

#### **Utenze Domestiche 2020**

<b>N. occupanti</b>	<b>Parte fissa 2019 (€/mq/anno)</b>	<b>Parte fissa 2020 (€/mq/anno)</b>	<b>Parte variabile 2019 (€/anno)</b>	<b>Parte variabile 2020 (€/anno)</b>
1	0,54571	0,51515	37,35953	37,52129
2	0,63667	0,60101	63,5112	63,78619
3	0,70163	0,66233	74,71906	75,04258
4	0,75361	0,71139	82,19097	82,54683
5	0,80558	0,76046	108,34264	108,81173
6	0,84456	0,79725	127,02241	127,57238

Come disposto dall'art. 10 "numero di occupanti" del regolamento Tari in vigore per le abitazioni di persone non residenti ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti come da tabella di seguito evidenziata:

#### Utenze Domestiche 2020 seconde case e abitazioni tenute a disposizione

mq.	Tariffa fissa 2019 (€/mq/anno)	Tariffa fissa 2020 (€/mq/anno)	Tariffa variabile 2019 (€/anno)	Tariffa variabile 2020 (€/anno)
fino a 55	0,63667	0,60101	63,5112	63,78619
da 56 a 90	0,70163	0,66233	74,71906	75,04258
da 91	0,75361	0,71139	82,19097	82,54683

#### Utenze non domestiche 2020 (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Parte fissa 2019 (€/mq/anno)	Parte fissa 2020 (€/mq/anno)	Parte variabile 2019 (€/mq/anno)	Parte variabile 2020 (€/mq/anno)	Totale anno 2019 (€/mq/anno)	Totale anno 2020 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16103	0,1508	0,4314	0,4288	0,59243	<b>0,5796</b>
102. Campeggi, distributori carburanti	0,33716	0,31573	0,48533	0,4824	0,82249	<b>0,79813</b>
103. stabilimenti balneari	0,19122	0,17907	0,33541	0,33339	0,52663	<b>0,51246</b>
104. Esposizioni, autosaloni	0,15097	0,14137	0,38287	0,38056	0,53384	<b>0,52193</b>
105. Alberghi con ristorante	0,53845	0,50423	1,02458	1,0184	1,56303	<b>1,52263</b>
106. Alberghi senza ristorante	0,40258	0,37699	0,75495	0,7504	1,15753	<b>1,12739</b>
107. Case di cura e riposo	0,50322	0,47124	0,97065	0,9648	1,47387	<b>1,43604</b>
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,56864	0,5325	0,88545	0,88011	1,45409	<b>1,41261</b>
109. Banche ed istituti di credito	0,29187	0,27332	0,48533	0,4824	0,7772	<b>0,75572</b>
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,4378	0,40998	0,76681	0,76219	1,20461	<b>1,17217</b>
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,53845	0,50423	1,2942	1,2864	1,83265	<b>1,79063</b>

112. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,36232	0,33929	0,8628	0,8576	1,22512	<b>1,19689</b>
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46296	0,43354	0,81427	0,80936	1,27723	<b>1,2429</b>
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21638	0,20263	0,6471	0,6432	0,86348	<b>0,84583</b>
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27677	0,25918	0,75495	0,7504	1,03172	<b>1,00958</b>
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,58514	1,48441	2,13867	2,12578	3,72381	<b>3,61019</b>
117. Bar, caffè, pasticceria	1,19263	1,11684	1,60804	1,59835	2,80067	<b>2,71519</b>
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88567	0,82938	1,55628	1,5469	2,44195	<b>2,37628</b>
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77496	0,72571	1,35783	1,34965	2,13279	<b>2,07536</b>
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,13365	1,99806	3,75318	3,73056	5,88683	<b>5,72862</b>
121. Discoteche, night club	0,52335	0,49009	0,9232	0,91763	1,44655	<b>1,40772</b>
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,25664	0,24033	0,55004	0,54672	0,80668	<b>0,78705</b>

DATO ATTO che, con la deliberazione n. 59/19, la Giunta dell'Unité Evançon ha fissato una data omogenea di scadenza delle due rate di pagamento del tributo TARI 2020 nei mesi di novembre 2020 e febbraio 2021 e, più precisamente, la prima rata con scadenza il 15 novembre 2020 e la seconda rata con scadenza il 15 febbraio 2021;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, che stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale I.R.P.E.F., dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquisteranno efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce: a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che, entro i termini di legge, verranno aggiornati i regolamenti relativi all'IMU e alla TARI;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera B1) del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità prescritto dall'art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i.

UDITO il consigliere di minoranza Federico Favre dichiararsi contrario sia per come è stato presentato il riparto dei costi sia per il sistema mafioso che non fa gli interessi di Ayas, sia infine per la non correttezza contabile.

UDITO il consigliere di minoranza Giuseppe Obert dichiararsi contrario perché quando si portano in votazione le tariffe ci vorrebbero più dati.

UDITE le consigliere di minoranza Dominique Maresca e Martina Merlet dichiararsi contrarie per i motivi espressi dal consigliere Obert.

A votazione palese:

presenti: 13

votanti: 13

astenuti: nessuno

contrari: 4 (i consiglieri di minoranza Giuseppe Obert, Federico Favre, Dominique Maresca e Martina Merlet)

favorevoli: 9

### DELIBERA

1. **Di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

DESCRIZIONE	ALiquOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84%
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

2. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00.

3. **Di confermare** l'estensione dell'aliquota IMU dello 0,5% prevista per gli immobili accatastati in categoria A/10, C/1 e C/3 alle unità immobiliari ove si svolgono attività ricettive extralberghiere, agrituristiche e ricettive all'aperto accatastate in A con licenza commerciale.
4. **Di azzerare** l'aliquota per quanto riguarda i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a condizione che tali immobili formino oggetto di specifica dichiarazione ai fini IMU.
5. **Di approvare** il Piano Finanziario per l'anno 2020 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
6. **Di determinare**, seppur nell'attuale incertezza normativa, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020, che sono state armonizzate su tutti i comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon al fine di ottenere una tariffa omogenea su tutto il territorio del Sub-Ato:

#### Utenze Domestiche 2020

N. componenti	Parte fissa 2020 (€/mq/anno)	Parte variabile 2020 (€/anno)
1	0,51515	37,52129
2	0,60101	63,78619
3	0,66233	75,04258
4	0,71139	82,54683
5	0,76046	108,81173
6	0,79725	127,57238

#### Utenze Domestiche 2020 seconde case e abitazioni tenute a disposizione

mq.	Tariffa fissa 2020 (€/mq/anno)	Tariffa variabile 2020 (€/anno)
fino a 55	0,60101	63,78619
da 56 a 90	0,66233	75,04258
da 91	0,71139	82,54683

#### Utenze non domestiche 2020 (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Parte fissa 2020 (€/mq/anno)	Parte variabile 2020 (€/mq/anno)	Totale anno 2020 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1508	0,4288	<b>0,5796</b>
102. Campeggi, distributori carburanti	0,31573	0,4824	<b>0,79813</b>

103. stabilimenti balneari	0,17907	0,33339	<b>0,51246</b>
104. Esposizioni, autosaloni	0,14137	0,38056	<b>0,52193</b>
105. Alberghi con ristorante	0,50423	1,0184	<b>1,52263</b>
106. Alberghi senza ristorante	0,37699	0,7504	<b>1,12739</b>
107. Case di cura e riposo	0,47124	0,9648	<b>1,43604</b>
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,5325	0,88011	<b>1,41261</b>
109. Banche ed istituti di credito	0,27332	0,4824	<b>0,75572</b>
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,40998	0,76219	<b>1,17217</b>
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,50423	1,2864	<b>1,79063</b>
112. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,33929	0,8576	<b>1,19689</b>
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,43354	0,80936	<b>1,2429</b>
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,20263	0,6432	<b>0,84583</b>
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,25918	0,7504	<b>1,00958</b>
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,48441	2,12578	<b>3,61019</b>
117. Bar, caffè, pasticceria	1,11684	1,59835	<b>2,71519</b>
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,82938	1,5469	<b>2,37628</b>
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,72571	1,34965	<b>2,07536</b>
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,99806	3,73056	<b>5,72862</b>
121. Discoteche, night club	0,49009	0,91763	<b>1,40772</b>
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,24033	0,54672	<b>0,78705</b>

7. **Di dare atto** che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, relativamente alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non

affittate a soggetti terzi per un periodo superiore a sei mesi, si stabilisce che in sede di applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.

8. **Di dare atto** che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore del 100%.

9. **Di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L. R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

10. **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

11. **Di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

12. **Di riservarsi** per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale.

13. **Di confermare** che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

14. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to (BRUNOD ALEX)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dott.ssa Roberta  
TAMBURINI)

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ayas, lì 06/03/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI)

---


*Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,*

**A T T E S T A**

*che la presente deliberazione:*

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....*

*Dalla residenza comunale, lì .....*



***Il responsabile della  
pubblicazione***

---